



COESIONE
ITALIA 21-27
SCUOLA E
COMPETENZE



Cofinanziato
dall'Unione europea



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo "Armando Diaz" **Vernole e Castri di Lecce**

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado

Via della Repubblica s.n.c. - 73029 Vernole (LE) - Tel. 0832892032
e-mail: leic85600e@istruzione.it - PEC: leic85600e@pec.istruzione.it - Sito web: www.icvernole.it

Vernole, data del protocollo

Ai Genitori degli alunni

Alle Alunne e agli Alunni

Al personale Docente

Al personale ATA

Alla DSGA

Agli Atti

Al sito web

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni a.s. 2025-2026. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA. Collaborazione delle Famiglie. Misure organizzative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti:

- l'art. 2047 c.c., in base al quale *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*;
- l'art. 2048 c.c. nel quale è disposto che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Scuola vigente;
- il D.Lgs. n. 165/2001, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- il Regolamento d'Istituto, che si ritiene integralmente riportato e a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto nella presente Direttiva;
- la normativa vigente in materia;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. – *"responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza"*, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva

- le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa;
- tale responsabilità si trasferisce al personale scolastico nel momento in cui gli alunni accedono a scuola o alle sue pertinenze intese come i luoghi ad essa adiacenti e collegati (giardino, corridoi, scale antistanti la scuola, cortile anteriore o posteriore dello stesso edificio ...);
 - l'obbligo di tutela dei minori discende dall'iscrizione stessa degli alunni all'Istituto scolastico (così si è espressa la Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751: *“la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, ... accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento...”*) e quindi dal contratto che viene stipulato tra le parti;
 - il vigente contratto di lavoro definisce la responsabilità in tema di vigilanza sia per i docenti (art. 44 co.7: *“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*) sia per i collaboratori scolastici. A questi ultimi l'art. 50 e l'allegato A del vigente contratto di lavoro (si veda anche l'art. 44 co.1 e la Tabella profilo professionale Area A allegata al CCNL 29/11/2007), attribuiscono compiti di *“accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - [...]”*, nonché di *“vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale”*.

Considerato, inoltre, che:

la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che *“l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza”*.

Tenuto conto che:

tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono,

emana la seguente

Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2024/2025

e sulle misure organizzative

di seguito riportate:

1. Disposizioni generali sull'entrata e l'uscita da scuola.
2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.
3. Accesso ai servizi igienici durante le ore di attività didattica.

Istituto Comprensivo “Armando Diaz” di Vernole e Castri di Lecce – C.M. leic85600e – C.F. 93025100756 – C.U. UFJ0T1

4. Vigilanza in caso di temporanea assenza del docente.
5. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti.
6. Classi momentaneamente scoperte.
7. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.
8. Organizzazione dell'aula.
9. Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori.
10. Uso della palestra.
11. Uscita temporanea degli alunni dalla classe.
12. Vigilanza sugli alunni diversamente abili.
13. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.
14. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa.
15. Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero.
16. Uso delle attrezzature.
17. Disposizioni per il personale esterno che entra nella scuola.
18. Comportamento in caso di incidente ad alunni o ad operatori.
19. Areazione naturale dei locali scolastici.
20. Disposizioni finali.

1. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ENTRATA E L'USCITA DA SCUOLA

- ✓ L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti dalla scuola e dalle porte individuate per ciascun gruppo – classe;
- ✓ L'ingresso degli alunni negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella;
- ✓ All'uscita da Scuola i cancelli vengono aperti alla fine delle lezioni e chiusi quando tutti gli alunni sono usciti, verosimilmente dopo dieci minuti;
- ✓ Non è consentito, salvo disposizioni/autorizzazioni diverse, l'ingresso o la permanenza degli alunni all'interno dell'istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita;
- ✓ Per assicurare la vigilanza l'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA.

Ingresso a scuola

I cancelli di ingresso vengono aperti, dal collaboratore scolastico in servizio al suono della prima campanella.

Nei diversi ordini l'ingresso degli alunni è organizzato come segue.

Alla **Scuola Primaria e Secondaria** l'ingresso avviene al suono della campanella. I collaboratori scolastici vigilano sul regolare accesso degli alunni agli edifici e, ove presenti in numero pari o superiore a due, alle aule.

I docenti prendono in consegna gli alunni delle classi cui sono assegnati alla prima ora di lezione all'ingresso degli edifici e li conducono nelle aule. Gli alunni, all'ingresso, si posizionano ordinatamente nelle postazioni preventivamente indicate e attendono il docente della prima ora per accedere a scuola e raggiungere l'aula. L'ingresso avviene in modo ordinato.

Durante la fase di ingresso dalle pertinenze esterne ai locali scolastici, i collaboratori sono posizionati presso l'ingresso, nel luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile e i docenti sono posizionati all'ingresso dell'edificio. Collaboratori scolastici e docenti prestano la massima attenzione affinché tutto si svolga in modo rapido e ordinato e intervengono tempestivamente sulle situazioni di rischio e di pericolo.

I collaboratori scolastici vigilano sull'ingresso e sulle pertinenze esterne fino ai 5 minuti successivi

l'inizio delle lezioni, trascorsi i quali provvederanno a chiudere i cancelli. Oltre tale orario, agli alunni è consentito l'accesso a scuola solo se accompagnati dal genitore o dal delegato; questi accompagneranno gli alunni ritardatari all'ingresso dell'edificio, consegnandoli al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli in classe.

Ai genitori e agli accompagnatori non è consentito accedere all'edificio e alle aule.

Nella **Scuola dell'Infanzia** l'orario di ingresso è flessibile e può avvenire dalle ore 7:45 alle ore 9:30. I genitori sono tenuti a consegnare personalmente i bambini ai docenti e/o ai collaboratori scolastici sostando all'ingresso dell'edificio. I collaboratori scolastici provvedono a fare in modo che l'accesso e l'uscita dei genitori nelle pertinenze dell'edificio avvenga in modo ordinato, senza far creare assembramenti né all'esterno né, tantomeno all'interno dei locali scolastici. Anche in questo caso i cancelli saranno chiusi trascorsi 5 minuti dal termine dell'orario flessibile. Oltre tale orario l'ingresso a scuola non sarà più possibile.

Ai genitori/accompagnatori, non è consentito permanere nell'edificio oltre il tempo strettamente necessario e, comunque, non è loro consentito raggiungere le sezioni.

Entrata posticipata

Il cancello della Scuola sarà chiuso dai collaboratori scolastici trascorsi 5 minuti dal suono della campanella che segna l'inizio della prima ora di lezione.

- Nei successivi 10 minuti gli alunni in ritardo potranno accedere a scuola e saranno accompagnati nelle rispettive classi dai collaboratori. Il ritardo verrà annotato sul RE.
- Superati i 10 minuti di tolleranza, gli alunni entreranno comunque in classe, in quanto è fondamentale garantirne la sicurezza. In tal caso, però, l'alunno sarà considerato assente per l'intera prima ora. L'assenza sarà annotata su RE e dovrà essere giustificata dal genitore/tutore.
- In caso di ritardi ripetuti il Coordinatore di Classe è tenuto ad informare la famiglia; dopo 3 ritardi consecutivi non giustificati, l'alunno dovrà essere accompagnato dai genitori e/o da chi esercita la potestà genitoriale. In caso di ritardi continuativi e reiterati, i docenti di classe informeranno il Dirigente e ne terranno conto nell'attribuzione del voto di comportamento.
- La puntualità è un valore che richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida, quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa;
- Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo (terapie, riabilitazione...), esse devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.
- Nel caso di necessità organizzative e/o di adattamenti orari, è consentito l'entrata posticipata a fronte di autorizzazione dei Collaboratori della Presidenza.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere trascorsi 5 minuti dall'orario d'ingresso.
- Gli altri eventuali collaboratori scolastici in servizio (in loro assenza i docenti), vigileranno il transito degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione ai Responsabili di plesso che provvederanno alla sostituzione.

Compiti dei docenti

- L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.
- In caso di ritardo o di assenza deve darne comunicazione agli uffici di segreteria e ai Responsabili di plesso, prima dell'inizio del proprio orario di servizio, entro le ore 7:45 (le ore 7:30 per la Scuola dell'Infanzia e le ore 8:00 per la sola scuola primaria di Vernole) e comunque in tempo utile per consentire al Responsabile di plesso di procedere alla sostituzione.

Uscita da scuola

All'uscita da Scuola i collaboratori scolastici apriranno i cancelli alla fine delle lezioni e li chiuderanno quando tutti gli alunni saranno usciti, verosimilmente dopo 5/10 minuti.

La dimissione degli alunni della sede ha luogo, ordinatamente, entro i 5/10 minuti successivi al termine delle lezioni. La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita dal docente in servizio all'ultima ora che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono stati presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone maggiorenni da questi delegati. I docenti accompagneranno gli alunni fino all'ingresso dell'edificio. Al fine di regolamentare il momento dell'uscita, i collaboratori scolastici sosterranno presso l'ingresso nel luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile e, se presenti in numero superiore a uno, vigileranno sul transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.

Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, con ordine di precedenza dalle aule più vicine all'ingresso a quelle più distanti, vigilate dagli insegnanti che avranno cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nello spazio antistante l'uscita (altre priorità di uscita dalle classi potranno essere definite dai Responsabili di Plesso in base alle caratteristiche specifiche dell'edificio). Altro ordine di uscita andrà adeguatamente valutato dai Responsabili di Plesso e definito con i docenti, in base alle particolari caratteristiche dei singoli Plessi.

I collaboratori scolastici, non appena completate le operazioni di uscita degli alunni, provvederanno a chiudere i cancelli e verificheranno che nessuno sia presente nelle pertinenze esterne della scuola prima di iniziare le operazioni di pulizia.

Uscita anticipata

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato a firmare il permesso e ad annotare l'uscita anticipata nel Registro Elettronico. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo dopo aver verificato la presenza a scuola del genitore o della persona delegata al ritiro.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo (terapie, riabilitazione...) deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul RE.

In merito alla rilevazione delle assenze si precisa:

I Docenti sono tenuti a registrare correttamente le assenze degli alunni sul Registro Elettronico per ciascuna ora della giornata scolastica. Tutti i docenti sono, dunque, tenuti alla verifica; non solo i docenti della prima ora di lezione.

I Genitori, al fine di una corretta rilevazione dei motivi giustificativi delle assenze, devono utilizzare le funzioni elettroniche del Registro Elettronico e, solo in via eccezionale e residuale, lo specifico tagliando del diario scolastico.

Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Compiti dei collaboratori scolastici

- Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso dovrà posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.
- Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/aree di competenza.

Compiti dei Docenti

- È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.
- Al termine delle lezioni gli alunni, correttamente in fila, verranno accompagnati fino al cancello di uscita dell'Istituzione scolastica dall'insegnante dell'ultima ora di attività.
- Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti in servizio all'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare ed assistere la propria classe sino al cancello d'uscita dell'edificio.
- Al fine di garantire la sicurezza al momento dell'uscita, i genitori (o coloro che preleveranno gli alunni) attenderanno in modo ordinato e non confusionario i figli negli spazi antistanti gli ingressi.
- È vietato ai genitori invadere l'area immediatamente antistante il cancello d'ingresso al momento dell'uscita

Consegna degli alunni all'uscita - Disposizioni comuni a tutti gli ordini

- a) Al momento dell'uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone maggiorenni da questi delegate. In caso di delega il genitore/affidatario deve consegnare alla scuola tramite l'ufficio di segreteria un documento attestante la delega, corredato da copia del proprio documento di identità, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata del delegato. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto dal docente, deve identificarsi presentando un documento di riconoscimento;
- b) In assenza del genitore/affidatario o suo delegato all'uscita dell'alunno da scuola, trascorso un ragionevole lasso di tempo (10 minuti), il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico in servizio nel plesso e contatta i genitori; qualora questi siano, dimostratamente irreperibili, avvisa il Responsabile di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a ricontattare la famiglia o, in caso di irreperibilità, le forze dell'ordine (Polizia municipale o Carabinieri). Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato;
- c) Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la dirigenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori;
- d) La puntualità è un valore che richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida, quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa.
- e) Non è assolutamente consentita l'uscita autonoma degli alunni o la consegna a persone diverse dai genitori o dai delegati dei genitori, salvo autorizzazione all'uscita autonoma da parte dei genitori degli alunni ex Legge n. 172/2017.

Uscita autonoma dei minorenni

Per quanto concerne l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall'articolo 19-bis della legge n. 172/2017 (*Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici*):

- *“I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa*

Istituto Comprensivo “Armando Diaz” di Vernole e Castri di Lecce – C.M. leic85600e – C.F. 93025100756 – C.U. UFJ0T1

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza".

- *"L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche".*

Pertanto, se i genitori degli alunni non autorizzano la scuola a quanto sopra esposto, permangono gli obblighi di vigilanza e di conseguenza il minore al suono della campanella sarà affidato esclusivamente al genitore o a persona dallo stesso delegata.

Nella richiesta di uscita autonoma, indirizzata al Dirigente Scolastico, i genitori dichiarano espressamente di essere certi della capacità del proprio figlio di gestire autonomamente lo spostamento dalla scuola al proprio domicilio. Qualora i comportamenti tenuti all'esterno della Scuola dovessero far insorgere il dubbio circa la capacità sopra descritta, è facoltà del Dirigente Scolastico rifiutare la richiesta e chiedere ai genitori che prelevino il proprio figlio personalmente. L'autorizzazione non è valida per le uscite durante le ore intermedie, consentite solo su precisa richiesta dei genitori che sono tenuti a prelevare personalmente l'alunno.

Servizio Scuolabus e/o trasporto

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni diversamente abili.

I Responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il responsabile di plesso o il Dirigente scolastico.

Si precisa che *"l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche"* (art. 19 bis c.2 della legge n. 172/2017)

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Compiti dei docenti

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 44, comma 7, CCNL Scuola 2019/2021 che, *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed

imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez. III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

- Ciascun docente è tenuto ad adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione affinché:
 - gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
 - gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
 - il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e/o di assenze ingiustificate di alunni dalle aule;
 - non si fumi all'interno dell'Istituto, segnalando alla Dirigenza e/o ai referenti della lotta contro il fumo eventuali infrazioni rilevate;
 - non si usino telefoni cellulari;
- i docenti non debbono assentarsi dall'aula arbitrariamente e lasciare incustoditi gli alunni durante la propria ora di lezione;
- il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
- il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e s.s.m.m.i.i.);
- il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi;
- in caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa dovrà essere assunta dal collaboratore scolastico;
- nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito;
- è fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula e/o dal luogo dove il docente sta svolgendo la propria attività didattica;
- è vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul Registro Elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza o il Collaboratore del Dirigente Scolastico al termine dell'ora di lezione;
- è vietato l'utilizzo del telefono cellulare durante l'orario di servizio;
- i docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe;

Nel caso di effettiva necessità, i docenti autorizzano uscite dalla classe – di norma un alunno per volta – per l'uso dei servizi igienici dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Resta fermo che esigenze manifeste degli alunni derogano al limite orario precedentemente indicato, dovendo sempre essere garantita a ciascun alunno di espletare le proprie esigenze fisiologiche senza danni e/o umiliazioni.

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano/plesso di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi);
- I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente le aree e i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro settore;
- il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e s.s.m.m.i.i.);
- il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi;
- in caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa dovrà essere assunta dal collaboratore scolastico;
- è vietato l'utilizzo del telefono cellulare durante l'orario di servizio.

3. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI DURANTE LE ORE DI ATTIVITÀ DIDATTICA

L'accesso ai servizi igienici, oltre che durante l'intervallo, è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ad un alunno per volta. Pertanto l'accesso ai servizi igienici nel corso delle attività didattiche non è consentito:

- a più di un alunno alla volta;
- durante la prima ora di lezione;
- durante l'ultima ora di lezione.

L'uso dei servizi igienici rimane comunque possibile, in caso di bisogno, per l'intera durata dell'orario scolastico. Il divieto di utilizzo dei servizi igienici la prima e l'ultima ora di lezione è pertanto derogato da manifestate e urgenti esigenze dell'alunno/a.

I docenti, ove necessario, permetteranno l'uscita dall'aula ad un solo alunno alla volta e lo affideranno alla vigilanza del collaboratore scolastico.

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno sulla sicurezza degli alunni fino al rientro in aula.

4. VIGILANZA IN CASO DI TEMPORANEA ASSENZA DEL DOCENTE

È vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell'insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla Direzione).

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvederà a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario.

Il procrastinarsi dell'assenza va comunicata al Responsabile di plesso o, in sua assenza, al Dirigente Scolastico.

Compiti dei Collaboratori Scolastici

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal "Profilo professionale" (CCNL 2006/2009 e s.s.m.m.i.i.). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

5. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

I cambi di classe fra docenti rappresentano un momento di discontinuità di vigilanza e devono essere disimpegnati in modo rapido e senza tempi morti.

Compiti dei docenti

- Gli insegnanti, al suono della campanella, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire.
- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.
- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico.
- In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.
- Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
- Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe comportamenti a rischio, il docente in uscita attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe, provvede al trasferimento con la massima sollecitudine richiedendo la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata.
- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. È fatto divieto di uscire dalle aule prima del suono della campanella, salvo i casi in cui, per problemi legati al trasporto, gli alunni viaggiatori debbano lasciare l'aula nei minuti precedenti stabiliti. In nessun caso, gli stessi possono lasciare l'aula senza che il docente dell'ultima ora di lezione li abbia affidati ad un collaboratore scolastico. Quest'ultimo è tenuto ad accompagnarli al mezzo di trasporto o ad affidarli ad un collaboratore diverso che è, comunque, tenuto ad accompagnarli al mezzo di trasporto.
- Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
- È assolutamente vietato agli alunni uscire dall'aula durante il cambio turno dei docenti.

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi.
- Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

- Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza.

6. CLASSI MOMENTANEAMENTE SCOPERTE

Qualora una classe rimanesse scoperta per l'assenza improvvisa di un docente, e non fosse possibile provvedere altrimenti (vigilanza da parte di altro docente/collaboratore scolastico opportunamente incaricato), gli alunni della classe verranno suddivisi, a cura dell'insegnante responsabile di plesso, fra le classi (Ciò non sarà possibile in caso di emergenza epidemiologica).

- Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non rispettosi del Regolamento d'Istituto.
- Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul Registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

7. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE/PAUSA

La "ricreazione" costituisce una fase della giornata scolastica in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Essa esige un impegno e una attenzione particolarmente intensa da parte dei docenti, che devono fornire direttive organizzative al fine di prevedere e prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni.

La ricreazione, intesa come consumazione della merenda, si effettua in aula o negli spazi comuni o in cortile, sempre col gruppo classe al completo e alla presenza dell'insegnante, secondo i tempi stabiliti nel Regolamento o nel piano di inizio anno, al fine di agevolare sia la fruizione dei servizi e sia la vigilanza.

Compiti dei docenti

- La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria o, in caso di cambi orari, dell'ora precedente.
- L'uscita degli allievi dall'aula, anche per fruire dei servizi igienici, va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti nei servizi stessi e lungo le aree di transito, vigilando affinché gli alunni non intraprendano giochi pericolosi e non passino da un piano all'altro.
- In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.
- Durante la ricreazione i docenti dovranno mantenere unito il gruppo classe. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.
- Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati prioritariamente nella vigilanza e nella pulizia/igienizzazione.
- Durante gli intervalli sono da evitare tutte le attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare

eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
 - devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, questi possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.
- È severamente vietato l'utilizzo del telefono cellulare in quanto potrebbe distogliere dal prioritario ed esclusivo obbligo di vigilanza.

Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno l'area di competenza e i bagni.
- I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, non svolgeranno alcuna consegna (es. fotocopie), in quanto impegnati in via esclusiva nella vigilanza e, ove necessario, nella pulizia/igienizzazione dei servizi;
- I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente la propria area di competenza, senza allontanarsi, se non per indifferibili chiamate degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti;
- È severamente vietato l'utilizzo del telefono cellulare in quanto potrebbe distogliere dal prioritario ed esclusivo obbligo di vigilanza.

Si ricorda che la mancata vigilanza degli alunni da parte del docente responsabile e/o del personale docente o collaboratore scolastico a cui possono essere momentaneamente affidati, si configura sempre come dolo o colpa grave, nel caso si verifichi un infortunio ad un allievo.

8. ORGANIZZAZIONE DELL'AULA

Si raccomanda di curare la disposizione dei banchi affinché gli spostamenti di adulti e bambini siano agevoli, e di evitare elementi di rischio nelle aule e nei corridoi quali: zaini lasciati per terra, spigoli vivi, chiavi negli armadi... Si raccomanda ai docenti una particolare attenzione per i corretti cambi d'aria nelle classi, al cambio dell'ora e durante l'intervallo, e la corretta disposizione dei banchi per evitare il contatto diretto degli alunni con fonti di calore e non ostruire i passaggi e le vie di uscita.

A livello preventivo pertanto diviene essenziale rendere consapevoli gli alunni della rischiosità di situazioni o atteggiamenti pericolosi e scorretti che potrebbero essere fonte di incidente.

Le aule dovranno essere periodicamente arieggiate mediante l'apertura delle finestre e delle porte. L'apertura delle finestre avverrà in modo da garantire la sicurezza degli alunni. Pertanto sarà privilegiata, ove presente, l'apertura a ribalta o vasistas (la finestra ruota sull'asse inferiore permettendo una fessura sulla sola parte superiore). L'apertura a battente avverrà esclusivamente in assenza degli alunni in aula. Per i plessi ove non è presente l'apertura a vasistas delle finestre, e dunque possono creare ingombro e pericolo per gli alunni, i docenti devono organizzare gli spazi in modo da evitare che gli alunni sostino nelle vicinanze delle finestre aperte. Potranno, inoltre, o bloccare le finestre semiaperte in modo che non siano pericolose, oppure far uscire gli alunni dall'aula per 5/10 minuti al cambio dell'ora, al fine di aerare gli ambienti.

Insegnanti e personale ausiliario vigileranno affinché:

- I ripostigli con i detersivi siano sempre chiusi a chiave
- Nei corridoi non vengano mai lasciati incustoditi i carrelli con i materiali di pulizia durante le ore di lezione
- Nei corridoi non vengano lasciati secchi di acqua o altro materiale potenzialmente pericoloso.

9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

La vigilanza nel tragitto compete al docente in servizio nella classe. Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori/palestra/auditorium/area comune, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagnano gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato, silenzioso e sicuro. Diversamente, i docenti sono tenuti a riaccompagnare nelle

rispettive aule gli studenti e a permanere fino al ripristino della dovuta correttezza del comportamento degli stessi.

10. USO DELLA PALESTRA

Gli alunni possono accedere alla palestra per attività sportive solo se accompagnati dall'insegnante (scuola primaria) o dal docente di educazione fisica (scuola secondaria). L'uso della palestra richiede all'insegnante di stabilire, concordare e far rispettare agli alunni una serie di regole che rendano sicure le ore di educazione motoria.

Il docente effettua in classe la rilevazione delle presenze e, solo successivamente, accompagna gli alunni in palestra. Lo spostamento deve avvenire in maniera ordinata e silenziosa, facendo attenzione che il gruppo sia unito e che nessun alunno rimanga indietro e/o in classe.

La vigilanza va garantita in ogni momento: nel tragitto aula/palestra (e viceversa), negli spogliatoi, negli spazi di palestra utilizzati. Particolare attenzione va posta all'uso degli attrezzi che debbono essere utilizzati solo su indicazione dell'insegnante e sotto la sua guida. Nessun alunno deve essere lasciato solo in palestra o autorizzato a ritornare autonomamente in classe. L'uso dei bagni deve essere razionalizzato alle sole necessità, autorizzando un solo alunno per volta. Qualora gli insegnanti rilevassero situazioni di pericolo sono tenuti ad informare tempestivamente l'insegnante fiduciario per la comunicazione alla Dirigenza Scolastica.

In palestra è rigorosamente vietato l'utilizzo del telefono cellulare e/o di qualunque altro dispositivo che possa distogliere l'attenzione del docente dalla vigilanza degli alunni.

11. USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

L'uscita dall'aula durante le attività scolastiche è di norma consentita per il tempo strettamente necessario esclusivamente per l'uso dei servizi igienici.

- I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Si raccomanda di affidare gli alunni sempre ad un collaboratore scolastico per il passaggio di responsabilità del docente al collaboratore scolastico.
- Si ricorda che i collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza degli studenti loro affidata fino al rientro in aula degli stessi.
- È vietato far uscire gli alunni in assenza di un collaboratore scolastico.
- In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici e di sicurezza della salute, è vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dall'aula per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.).
- È fatto divieto di allontanare gli alunni dall'aula per motivi disciplinari.

Anche durante la permanenza fuori dall'aula gli alunni sono sotto la sorveglianza condivisa degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. A questi ultimi è destinata la sorveglianza dei corridoi e dei servizi igienici e il necessario e dovuto supporto ai disabili

12. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza degli alunni diversamente abili, soprattutto per quelli particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, dall'assistente, da un collaboratore scolastico e/o educatori, se presenti.

13. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, *almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse*

Istituto Comprensivo "Armando Diaz" di Vernole e Castri di Lecce – C.M. leic85600e – C.F. 93025100756 – C.U. UFJ0T1

con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili o di gruppi particolarmente turbolenti, si avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori (sulla base del regolamento specifico adottato annualmente dall'Istituto).

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere previsti nell'apposito Piano ed approvati dagli Organi Collegiali. Particolare attenzione dovrà essere posta nel corso di uscite e di escursioni a piedi sul territorio: le mete e gli itinerari, non pericolosi, devono sempre prevedere finalità didattiche. Per tali uscite, è indispensabile l'autorizzazione del Dirigente Scolastico nonché dei genitori degli alunni. Si può acquisire un'autorizzazione cumulativa per tutto l'anno scolastico.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

14. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA

- La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.
- Ciascun docente deve accompagnare la propria classe o il gruppo classe e vigilare affinché, durante il tragitto, gli alunni assumano un comportamento disciplinato.
- Non è consentito uscire e recarsi ai servizi, prima che il gruppo-classe abbia concluso il servizio mensa, salvo casi eccezionali per cui sono vigenti le consuete misure per la vigilanza negli spazi comuni.
- Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio mensa e/o dopo.

15. VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

Una attenzione particolare deve essere riservata alle giornate nelle quali è stato indetto uno sciopero. In caso di sciopero, il personale docente e il personale non docente hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori. Gli alunni presenti, per carenza del personale in servizio, saranno opportunamente accorpati in una sola aula in attesa del ritiro da parte dei genitori.

In caso di sciopero, è necessario contemperare da un lato i diritti dei lavoratori (ovvero il diritto di sciopero da parte di chi aderisce e il diritto al lavoro di chi non aderisce) e dall'altro il diritto allo studio degli alunni.

In ogni caso, l'istituzione scolastica conserva precise responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni.

Si riassumono di seguito alcune indicazioni generali dirette al personale scolastico e alle famiglie, alle quali è richiesta la massima collaborazione.

Prima dello sciopero:

- il Dirigente Scolastico richiede a tutto il personale di fornire una comunicazione scritta volontaria relativa all'adesione o meno allo sciopero. A fronte delle risposte ottenute e di altre valutazioni (inclusi i dati storico - statistici relativi agli scioperi precedenti), il Dirigente Scolastico potrà disporre variazioni all'orario scolastico, che saranno comunicate alle famiglie nei giorni antecedenti, mezzo Sito web e/o Registro Elettronico;
- si precisa che il Dirigente Scolastico non può obbligare alcuno a rispondere e non può chiudere alcun plesso scolastico, a meno che non risulti in modo chiaro ed evidente che tutto il personale del plesso aderirà allo sciopero;
- tuttavia, tenuto conto che il personale ha piena facoltà di non dichiarare in anticipo la propria adesione o non adesione allo sciopero, la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, tali da rendere difficile garantire non solo l'erogazione della didattica ma anche un'adequata sorveglianza sugli alunni;

- i docenti e il personale ATA che non scioperano devono assicurare la prestazione lavorativa per le ore di lavoro previste dall'orario per la giornata. Nessuno può in alcun modo essere chiamato a lavorare per un numero superiore di ore.
- Il Dirigente Scolastico può tuttavia disporre:
 - cambiamenti di orario, sempre non oltre il totale delle ore di lezione previsto per il giorno d'interesse per ciascun docente;
 - cambiamenti e riorganizzazioni di classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli alunni, fino a quando i genitori non saranno rintracciati e gli alunni riconsegnati.
- Si precisa che, in ogni caso, gli alunni che si presentano a scuola non accompagnati, devono essere comunque accolti, tranne l'eventualità in cui non sia possibile in alcun modo procedere all'apertura del plesso per mancanza totale del personale in servizio.
- È bene precisare che, in tali circostanze, l'obbligo di sorveglianza diventa preminente rispetto a quello dell'insegnamento. Si ricorda che a tale obbligo sono soggetti i docenti tutti e anche il personale collaboratore scolastico.
- Successivamente, dopo che il Dirigente Scolastico, anche tramite i docenti collaboratori e i responsabili di plesso, avrà valutato la situazione relativa al personale in servizio, potrebbe rendersi necessaria una riduzione del servizio. Pertanto, alle famiglie potrebbe essere richiesto telefonicamente di venire a prendere i figli a scuola prima dell'orario previsto, fin dalle primissime ore. Si raccomanda pertanto alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nelle giornate di sciopero.
- Per ridurre al minimo gli inconvenienti di cui sopra è necessario, in occasione delle giornate di sciopero, che **I GENITORI degli alunni**:
 - accompagnino *sempre personalmente i propri figli a scuola, assicurandosi della presenza dei docenti e acquisendo informazioni sulla situazione* dal Dirigente Scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso (in mancanza di questi, il docente più anziano in servizio si incaricherà del coordinamento), in modo da valutare insieme l'opportunità di non far accedere i figli ai plessi;
 - attenersi agli orari di ingresso-uscita eventualmente comunicati dalla Scuola nei giorni precedenti lo sciopero e verificare sul sito web la presenza di comunicazioni urgenti;
 - verificare all'inizio delle lezioni della classe del proprio figlio la presenza dei docenti e dei collaboratori scolastici;
 - vigilare sui propri figli fino al momento in cui essi saranno stati accolti dal docente all'ingresso dell'edificio scolastico;
 - per le ore successive, verificare le notizie fornite dalla Scuola sulla presenza in servizio dei docenti, attraverso le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale della scuola, sul Registro Elettronico o fornite dai collaboratori scolastici;
 - provvedere a ritirare gli alunni al termine dell'orario scolastico così come risulta modificato per l'assenza dei docenti o di altro personale aderenti allo sciopero;
 - il Dirigente Scolastico, valutata l'entità dell'adesione allo sciopero, nell'impossibilità di garantire l'organizzazione del servizio, può decidere di sospendere il servizio di mensa e le attività pomeridiane della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, della scuola primaria a tempo pieno e della scuola dell'infanzia con la chiusura delle attività anticipatamente.
 - la sospensione verrà comunicata ai genitori al momento dell'ingresso a scuola. Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi sugli orari di funzionamento della scuola e in caso di situazioni di difficoltà contingenti, essi sono tenuti a non far accedere i figli ai plessi.

16. USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente

Istituto Comprensivo "Armando Diaz" di Vernole e Castri di Lecce – C.M. leic85600e – C.F. 93025100756 – C.U. UFJ0T1

lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino le postazioni informatiche in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola.
- In ogni caso, i Collaboratori della Dirigenza e il responsabile di Plesso dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, al Dirigente scolastico.

17. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ESTERNO CHE ENTRA NELLA SCUOLA

È ammesso nei locali scolastici solo personale autorizzato dal Dirigente.

- Il tecnico o l'operaio incaricato di un lavoro è tenuto a comunicare le situazioni di pericolo al Capo d'Istituto o al Collaboratore. L'informazione del possibile rischio andrà quindi segnalata con cartelli e con opportuna segnaletica antinfortunistica.
- Gli interventi che richiedono per tempi prolungati l'uso di attrezzature elettriche, soprattutto quelle rumorose e comunque di attrezzature ingombranti (anche se fuori dalle aule), dovranno essere effettuate durante le pause delle attività.
- L'uso di trapani o macchine simili dovrà avvenire indossando sempre occhiali di protezione e cuffie anti-rumore e provvedendo ad un preventivo isolamento dell'operatore da terra (pedane, stuoie o scarpe isolanti).
- È vietato manovrare (accendere e spegnere) interruttori o deviatori elettrici con le mani bagnate od umide.
- Prima di manovrare cavi elettrici, prese spine e simili è sempre necessario disattivare l'impianto elettrico e disporre il personale scolastico competente a vigilanza dell'interruttore generale per evitare che qualcuno possa accidentalmente riattivare il circuito elettrico con pericolo di infortunio per folgorazione o di incendio per corto circuito.
- È necessario evitare in ogni caso il sovraccarico dell'impianto, che può essere causa di surriscaldamento dei cavi, delle prese e delle spine elettriche con pericolo di incendio anche a distanza di tempo.
- Arnesi ed attrezzi di lavoro non dovranno essere abbandonati negli spazi raggiungibili dagli alunni e riposti con la massima sollecitudine.
- Eventuali sostanze e prodotti infiammabili, corrosivi, acidi, solventi o reagenti chimici, potranno essere utilizzati solamente in caso di assoluta necessità esclusivamente dal personale abilitato, indossando guanti ed altri idonei dispositivi di protezione ed in ambienti opportunamente aerati. Prima del loro utilizzo è necessario prendere attentamente conoscenza dei comportamenti, suggeriti dalla ditta venditrice, da tenere in caso di contatto accidentale di tali sostanze con la pelle, con gli occhi, per eventuale ingestione del prodotto, per la respirazione di esalazioni nocive.

- Le confezioni di prodotti chimici debbono riportare la composizione e la classificazione dei componenti secondo la tossicità ed i fattori di rischio.
- È vietato utilizzare fiamme libere all'interno della scuola.

18. COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE AD ALUNNI O AD OPERATORI

Nel caso di infortunio ad un alunno, prestate le prime cure del caso, l'insegnante è sempre tenuto a:

- avvisare telefonicamente la famiglia
- se questo non è possibile e lo si reputa necessario, chiamare l'ambulanza e accompagnare l'alunno al pronto soccorso, tutelandosi ai fini della vigilanza con la richiesta di collaborazione a un collega e/o al personale ausiliario.
- Avvisare telefonicamente la Segreteria. Ai fini assicurativi è sempre necessario:
 - compilare e sottoscrivere una breve relazione sull'infortunio citando chi e come ha prestato il primo soccorso e quali sono gli eventuali testimoni dell'evento. Tale relazione va inviata immediatamente in Segreteria; (si ricorda che la mancata comunicazione di infortunio all'INPS/ INAIL comporta automatica sanzione amministrativa).
 - invitare la famiglia a contattare la Segreteria per la denuncia dell'infortunio all'assicurazione.

In caso di:

INCIDENTE LIEVE (che non richiede l'intervento del Pronto Soccorso medico-ospedaliero)

- intervento di primo soccorso dell'insegnante
- tempestiva comunicazione telefonica alla famiglia
- tempestiva comunicazione alla Dirigenza
- compilazione del registro infortuni
- stesura di un verbale dell'accaduto (orario, testimoni presenti, modalità, intervento effettuato)
- registro e verbale devono essere consegnati tempestivamente alla Direzione

INCIDENTE GRAVE (che richiede tempestivamente l'intervento sanitario)

- valutazione delle condizioni dell'incidentato controllo parametri vitali
- richiesta di soccorso al 112
- comunicazione contestuale alla famiglia ed alla Dirigenza
- compilazione del registro infortuni
- stesura di un verbale dell'accaduto (orario, testimoni presenti, modalità, intervento effettuato)
- registro e verbale devono essere consegnati tempestivamente alla Direzione.

Si ricorda che:

- nessuna persona deve essere trasportata in Ospedale con automezzi privati (la persona, durante il tragitto potrebbe aggravarsi); eventualmente l'insegnante può accompagnare l'infortunato sull'ambulanza qualora richiesto o permesso dal personale sanitario, sempre che la classe sia coperta da altro insegnante
- l'infortunato grave non deve mai essere spostato dal luogo dell'incidente, ad eccezione di luoghi pericolosi.

Sia in caso di incidente lieve che grave l'insegnante è obbligato a mettere in pratica le norme di autoprotezione:

- uso di guanti monouso in caso di perdita ematica o di altri liquidi organici
- intervento in condizioni sicure (nel primo soccorso al folgorato attenzione alla corrente elettrica, prima si deve interrompere l'erogazione).

19. AERAZIONE NATURALE DEI LOCALI SCOLASTICI

I docenti ed il personale ATA, per le rispettive competenze, è tenuto ad osservare la seguente **check-list per regolare l'aerazione delle aule**:

- arieggiare molto, mattino e pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell'aria uguale a quella esterna;

- arieggiare lungo tutto l'arco della giornata, aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, durante l'intervallo e dopo la pulizia dell'aula;
- in caso di temperature, particolarmente, rigide si pregano i docenti, prima – durante - dopo (a seconda dell'affollamento nei corridoi) una lezione, di accompagnare nei corridoi gli alunni garantendo il distanziamento sociale, nell'attesa del trascorrere dei 5 minuti di apertura delle finestre;
- con temperatura mite tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte;
- ove possibile, arieggiare aprendo sempre le finestre completamente, assicurandosi, dunque, che l'apertura delle stesse sia semplice e completa;
- con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, aprire sempre a battente se gli alunni non sono in aula, perché il ricambio d'aria è maggiore, aprire a ribalta se gli alunni rimangono in aula;
- per rinnovare l'aria più velocemente, creare una corrente d'aria aprendo la porta dell'aula e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Altrimenti, se non è possibile aprire le finestre del corridoio, arieggiare tenendo chiusa la porta dell'aula e ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d'aria;
- si fa presente che il tempo di ricambio aria è minore se l'aula è vuota.

20. DISPOSIZIONI FINALI

- L'attuale normativa non prevede la Didattica a distanza neanche in caso di alunni positivi. In caso di modifica normativa in corso d'anno, per quanto attiene le misure di sicurezza da attuare in relazione alla Didattica Digitale Integrata si rinvia alle disposizioni che saranno adottate dalla scuola.
- È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche ed extracurricolari – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona che non sia docente, alunno o personale ATA dell'Istituzione scolastica appositamente autorizzata.
- È fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di vigilare circa l'idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli alunni e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.
- È tassativamente vietato a tutto il personale scolastico (Docenti e ATA), agli alunni e a chiunque sia presente a scuola l'uso del telefono cellulare. Sono esclusi da questo divieto i solo responsabili di plesso per le esigenze di rapida e urgente comunicazione con gli uffici di dirigenza.
- I Collaboratori scolastici non sono autorizzati a fare fotocopie quando impegnati in attività di vigilanza. L'attività di fotocopatura è residuale rispetto ai prioritari doveri di vigilanza e di pulizia/igienizzazione degli ambienti. Pertanto dovrà essere organizzata solo in particolari momenti della giornata, quando è presente nel plesso un altro collaboratore e, comunque, in assenza di prioritarie esigenze di vigilanza e sicurezza.

Tutto il personale è tenuto a firmare, per presa visione, la circolare di trasmissione della presente Direttiva e comunicare ai genitori, per il tramite degli alunni, la sua pubblicazione sul sito web della scuola.

Una copia della presente Direttiva sarà pubblicata sul Sito dell'Istituto, inviata a Docenti e Famiglie nell'area Comunicazioni del RE e custodita all'ingresso di ogni Plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio Conte